



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Al Commissario Straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territori interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016*

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

RILIEVO

Oggetto: Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 (prot. Cdc n. 123 del 4 gennaio 2022). Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Con l'ordinanza in oggetto, emanata ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, viene approvato il Programma Straordinario di Ricostruzione e vengono definite le modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Occorre, innanzitutto, osservare che la presente ordinanza è il risultato di una complessa istruttoria sinteticamente richiamata nelle premesse, ma non allegata al provvedimento. Occorre, pertanto, produrre la corrispondenza intercorsa con l'ANAC e con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici come anche la corrispondenza intercorsa con il Ministero dell'Istruzione, il Dipartimento della Protezione Civile, gli Uffici Scolastici Regionali, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, i Servizi regionali competenti in materia di edilizia scolastica, nonché i Verbali degli incontri con gli Uffici Scolastici Regionali.



CORTE DEI CONTI

L'ordinanza presenta, comunque, alcuni profili di criticità che vengono di seguito enucleati.

All'art. 4 viene regolato l'incentivo termico sulla base di criteri indicati nella tabella di cui al comma 2 del medesimo articolo. Occorre al riguardo osservare che non sono del tutto chiari i criteri in base ai quali viene determinato il contributo concesso con la presente ordinanza in relazione al finanziamento del conto termico. Ciò perché, nella tabella riportata al comma 4 del medesimo articolo, il criterio inversamente proporzionale in ragione del contributo richiesto non sembrerebbe coerente nelle ipotesi di interventi per adeguamento/miglioramento sismico per contributi richiesti oltre 4 milioni di euro (lett c della tabella).

All'art. 5, comma 3, lett. c), viene previsto che le professionalità esterne di cui al comma 2, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario anche *“senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021”*. Vale al riguardo il rilievo formulato da questo Ufficio di controllo sull'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 e cioè che, oltre a non essere chiaro se il limite di 75.000,00 euro debba riferirsi all'importo procapite annuo, non sono, nella specie, circostanziate le ragioni della deroga alla procedura comparativa prevista dall'art. 7, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui *ratio* poggia sulla necessità che l'azione amministrativa sia in ogni caso coerente con i principi di imparzialità dell'amministrazione. Sicché, anche nelle ipotesi circoscritte di deroga, il principio di buon andamento può essere coniugato con il principio di imparzialità soltanto dando conto dei criteri obiettivi di scelta (ad esempio attingendo ad elenchi di professionisti ovvero *short list*).

L'art. 6, comma 4, prevede che *“ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016, ed in deroga ai soli fini della presente Ordinanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), dell'Ordinanza 11 luglio 2017, n. 33, sulla base dell'effettiva capacità tecnico-professionale richiesta dalla procedura di cui al precedente comma e dimensionata in base all'Area territoriale, nessun aggiudicatario dei Sub-lotti prestazionali di cui al punto ii) del precedente periodo, potrà eseguire contemporaneamente singoli contratti per un importo complessivo dei corrispettivi professionali superiore a € 50.000.000,00 (cinquantamiliardi/00)”*. Occorre al riguardo osservare che non è chiara la formulazione della disposizione là dove fa riferimento, per il limite di concentrazione degli incarichi, al volume dei corrispettivi piuttosto che al volume degli interventi.

All'art. 6, comma 12, è previsto che *“in deroga all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, la garanzia definitiva che l'esecutore deve costituire per la sottoscrizione del singolo Accordo Quadro, pari al 2%, dovrà essere calcolata: (i) per i servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, rispetto al 10% del valore complessivo degli interventi previsti nell'Area territoriale allo stesso assegnata; (ii) per i lavori, rispetto all'importo dei lavori dell'Area territoriale assegnata. Rimangono fermi i benefici e le riduzioni di legge”*. Occorre al riguardo chiarire la ragione della deroga anche con riferimento alla differenziazione tra le due ipotesi sopra evidenziate: servizi di ingegneria e lavori.

L'art. 9 reca, infine, disposizioni a carattere finanziario. Occorre al riguardo osservare che non risulta nella documentazione in atti una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione dei costi e sulla copertura finanziaria degli oneri.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sui termini previsti dal combinato disposto degli artt. 33, comma 1, del d.l. n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000 (quindici giorni per la risposta al presente rilievo), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Magistrato Istruttore
Cons. Luisa D'Evoli

Il Consigliere Delegato
Cons. Cinzia Barisano